

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1991

Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, veniva modificato il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, recante norme per le controversie in materia di lavoro.

La nuova formulazione dell'articolo 409 del codice di procedura civile stabilisce fra l'altro: «Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: ... 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato».

Con tale nuova formulazione, quindi, anche l'agente commerciale può essere ritenuto parte «debole» del rapporto con l'imprenditore preponente.

Ma la tecnica dell'alternatività dei criteri per la definizione della competenza territoriale prevista dal secondo comma del successivo articolo 413 (giudice competente) del codice di procedura civile, come sostituito dalla medesima legge n. 533 del 1973, non favorisce gli agenti e i rappresentanti del commercio, contrariamente alla volontà del legislatore.

La formula adottata, infatti, comporta, quasi sempre, la scelta del foro personale generale, cioè il foro della parte convenuta, vale a dire della ditta mandante, dal momento che il processo del lavoro, strut-

turato per favorire la prestazione d'opera dipendente, prevede la localizzazione della competenza territoriale nel luogo ove è posta la sede del datore di lavoro. Così può affermarsi che la nuova disciplina processuale risulta più favorevole all'imprenditore, contrariamente a quella che era l'intenzione del legislatore.

Infatti, dato che quasi sempre il contratto viene concluso nella sede della mandante, l'agente rappresentante è costretto ad instaurare la lite davanti al pretore del luogo ove si trova l'azienda del proponente.

Ciò comporta numerosi trasferimenti dalla propria residenza, perdite di giornate di lavoro, aggravio di notevoli spese e soprattutto difficoltà per sentire i propri testi, costretti anch'essi a spese (rimborsate solo in parte dallo Stato) e a spostamenti.

Se il processo del lavoro, secondo le intenzioni del legislatore, è stato modificato non solo per abbreviarne il corso, ma anche e soprattutto per favorire il lavoratore, non si comprende perchè una categoria (agenti e rappresentanti) debba riceverne pregiudizio quanto meno sotto il profilo economico. E tutto ciò, quando con rito ordinario, per norma codificata e giurisprudenza consolidata, l'agente rappresentante

poteva radicare la lite avanti il giudice del luogo del proprio domicilio, cioè del luogo in cui a norma dell'articolo 1182, terzo comma, del codice civile, deve essere adempiuta la obbligazione avente per oggetto una somma di denaro.

La modifica proposta con l'aggiunta di uno specifico nuovo comma all'articolo 413 del codice di procedura civile, prevede la possibilità di radicare il giudizio nel luogo in cui è sorta l'obbligazione o nel luogo in cui deve essere eseguita, cioè nel cosiddetto foro del creditore. In tal modo si otterrebbe che la maggior parte delle controversie in materia di agenzia, che riguardano solitamente obbligazioni pecuniarie ove l'agente è creditore, vengano decise con il rito del lavoro dal pretore del luogo ove ha sede l'agente, consentendo di pervenire alla decisione in pochi mesi e senza eccessivi costi diretti ed indiretti.

Alla luce delle considerazioni sovraesposte si può, quindi, concludere che la modifica proposta consentirà di eliminare, ai fini della scelta del giudice competente per territorio, una ingiustificata discriminazione che lede gli interessi di una larga categoria di lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione l'agente o altro soggetto di cui alla medesima disposizione abbia stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi».